



Ministero della Salute

IL MINISTRO DELLA SALUTE

VISTI gli artt. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni, recante "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

VISTO il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni";

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59", ed in particolare l'articolo 47-bis il quale prevede che, nell'ambito e con finalità di salvaguardia e di gestione integrata dei servizi socio sanitari e della tutela alla dignità della persona umana e alla salute, sono attribuite al Ministero della salute, tra l'altro, le funzioni spettanti allo Stato in materia di tutela della salute umana e di coordinamento del Sistema sanitario nazionale;

VISTO l'articolo 7, comma 10, quarto periodo, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, che ha previsto l'istituzione, presso l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, di un Osservatorio per la valutazione delle misure più efficaci per contrastare la diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTO il decreto dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli del 27 marzo 2013 di istituzione del predetto Osservatorio;

VISTA la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2015)" e in particolare l'articolo 1, comma 133, con cui l'Osservatorio medesimo, di cui al citato decreto-legge n. 158 del 2012, è stato trasferito presso il Ministero della salute;

VISTO il decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, con cui è stato istituito presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016), e in particolare l'articolo 1, comma 946 che così recita: "Al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d'azzardo patologico (GAP), come definito dall'Organizzazione mondiale della sanità, presso il Ministero della salute è istituito il Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP). Il Fondo è ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano sulla base di criteri determinati con decreto del Ministro della salute, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano. Per la dotazione del Fondo di cui al periodo precedente è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016”;

CONSIDERATA l'abrogazione degli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386, recante “Norme per il coordinamento della finanza della Regione Trentino-Alto Adige e delle Province autonome di Trento e Bolzano con la riforma tributaria”, operata, a decorrere dal 1° gennaio 2010, dall'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, per effetto del quale le Province autonome non partecipano alla ripartizione dei finanziamenti statali;

VISTI gli articoli 9, 9-bis, 9-ter, 9-quater e 9-quinquies del decreto legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 2018, n. 96, con i quali sono state introdotte ulteriori misure per contrastare il fenomeno del disturbo del gioco d'azzardo (DGA);

VISTI i decreti del Ministro della salute 6 ottobre 2016 e 7 dicembre 2017 con i quali il Fondo per il gioco d'azzardo patologico, rispettivamente per l'anno 2016 e 2017, è stato ripartito tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per quote d'accesso;

DATO ATTO che con i menzionati decreti sono state finanziate le attività di Piani di durata biennale che sono in fase di avanzata realizzazione;

RITENUTO, pertanto, anche alla luce delle ulteriori misure legislative di contrasto del disturbo del gioco d'azzardo, di avviare una nuova fase programmatoria utilizzando, a tal fine, le risorse relative al Fondo per il gioco d'azzardo patologico per gli anni 2018 e 2019, dietro presentazione da parte delle regioni di uno specifico Piano di Attività biennale;

RITENUTO, pertanto, necessario provvedere all'individuazione dei criteri di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico (GAP) tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano per gli anni 2018 e 2019;

PRESO ATTO che lo specifico flusso per la rilevazione dell'utenza con gioco d'azzardo patologico, all'interno del Sistema Informativo Nazionale sulle Dipendenze, ancora non è stato attivato, flusso che avrebbe permesso di definire con precisione il volume di servizio e il numero di accessi e pazienti, così da meglio qualificare la metodologia di ripartizione del predetto Fondo;

RITENUTO, pertanto, di proporre quale criterio di ripartizione del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, anche per gli anni 2018 e 2019, il criterio per quote d'accesso, in analogia al Fondo Sanitario Nazionale;

SENTITA la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del(Rep. Atti n...../CSR);

DECRETA:

Art. 1

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, al fine di garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione, rivolte alle persone affette da disturbo da gioco d'azzardo, la somma complessiva di cento milioni di euro del Fondo per il gioco d'azzardo patologico, relativa agli anni 2018 e 2019, viene ripartita tra le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano in ragione della quota di accesso, come risultante

dalla ripartizione del fabbisogno nazionale standard indistinto per l'anno 2018, come riportato nell'allegata Tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto.

Art. 2

1. Entro novanta giorni dalla data di emanazione del presente decreto, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano presentano al Ministero della Salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - la Programmazione delle attività per il biennio 2018-2019, comprensiva dell'implementazione dei Piani relativi al biennio 2016-2017 e di nuove azioni di prevenzione, con il coinvolgimento degli Enti locali e del *setting* scolastico, familiare e lavorativo, in coerenza con l'impianto del Piano Nazionale della Prevenzione. La programmazione delle attività deve riportare sia le azioni finanziate con il fondo di cui all'articolo 1, sia quelle poste in essere, o programmate, utilizzando le risorse del Fondo sanitario regionale indistinto.
2. La programmazione delle attività di cui al comma 1 deve indicare il nominativo del referente scientifico, con relativi recapiti, gli obiettivi perseguiti con relativi indicatori per il monitoraggio delle azioni, e il bilancio di destinazione dei fondi.
3. Il Ministero della salute - Direzione Generale della Prevenzione Sanitaria - sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro i successivi sessanta giorni valuta la programmazione delle attività di cui al comma 1, e in caso di approvazione provvede all'erogazione alle Regioni e Province Autonome delle risorse del Fondo relative all'anno 2018, come ripartite ai sensi dell'articolo 1.
4. Le Regioni trasmettono, entro il 31 marzo 2020, al Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria - una relazione tecnico-finanziaria, a cura dei referenti scientifici dei Piani stessi, sullo stato di attuazione delle attività previste nelle programmazioni di cui al comma 1. Il Ministero della salute - Direzione generale della prevenzione sanitaria, sentito l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, entro i successivi sessanta giorni valuta la relazione di cui al presente comma e, in caso di verifica di avvenuta realizzazione di almeno il 50% delle attività progettuali e dell'avvenuta spesa di almeno il 50% delle risorse del Fondo relative all'anno 2018, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo relative all'anno 2019, così come ripartite ai sensi dell'articolo 1.

Art. 3

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono rese indisponibili.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo per i provvedimenti di competenza.

Roma

IL MINISTRO
On. Giulia Grillo

Tabella 1
 Ripartizione Fondo per il gioco d'azzardo patologico
 (art. 1, comma 946 L. 28 dicembre 2015, n. 208)

Regioni	Quote accesso FSN 2018	Annualità 2018	Annualità 2019
PIEMONTE	7,40%	3.701.685,67	3.701.685,67
V D'AOSTA	0,21%	105.552,36	105.552,36
LOMBARDIA	16,53%	8.262.584,38	8.262.584,38
BOLZANO (*)	0,84%	422.208,84	422.208,84
TRENTO (*)	0,88%	441.112,72	441.112,72
VENETO	8,11%	4.055.702,69	4.055.702,69
FRIULI	2,06%	1.031.539,14	1.031.539,14
LIGURIA	2,70%	1.352.451,22	1.352.451,22
E ROMAGNA	7,43%	3.715.076,41	3.715.076,41
TOSCANA	6,31%	3.154.375,85	3.154.375,85
UMBRIA	1,50%	748.263,98	748.263,98
MARCHE	2,58%	1.288.628,54	1.288.628,54
LAZIO	9,67%	4.833.880,60	4.833.880,60
ABRUZZO	2,20%	1.100.092,03	1.100.092,03
MOLISE	0,52%	259.708,00	259.708,00
CAMPANIA	9,31%	4.655.102,79	4.655.102,79
PUGLIA	6,64%	3.319.909,02	3.319.909,02
BASILICATA	0,94%	471.301,18	471.301,18
CALABRIA	3,21%	1.602.538,54	1.602.538,54
SICILIA	8,21%	4.105.755,56	4.105.755,56
SARDEGNA	2,75%	1.372.530,49	1.372.530,49
TOTALE	100%	50.000.000,00	50.000.000,00

(*) Le quote riferite alle Province autonome di Trento e Bolzano sono calcolate ai soli fini indicati all'articolo 3.

Da: Adduce Angela Stefania Lorella <angela.adduce@mef.gov.it>

Inviato: giovedì 4 ottobre 2018 11:36

A: Pasquadibisceglie Gianfranco <g.pasquadibisceglie@sanita.it>

Cc: Iachino Achille <a.iachino@sanita.it>; Zeppieri Massimo <massimo.zeppieri@mef.gov.it>

Oggetto: R: Schema d.m. recante "Criteri di riparto per il fondo GAP ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)"

L'allegato schema di decreto individua i criteri di riparto del Fondo per il gioco d'azzardo per gli anni 2018 e 2019, ma, al contrario dei decreti degli anni 2016 e 2017 non contiene una tabella di riparto. Si segnala, quindi, che se codesta Amministrazione ha inteso individuare solo i criteri, non si hanno osservazioni da formulare. Qualora, viceversa, con il provvedimento in oggetto codesto Ministero intende definire (come sembrerebbe) anche il riparto delle quote regionali, è necessario che vengano esposte nel decreto le tabelle di riparto separatamente per gli anni 2018 e 2019.

Da: Pasquadibisceglie Gianfranco [mailto:g.pasquadibisceglie@sanita.it]

Inviato: giovedì 20 settembre 2018 09:42

A: Adduce Angela Stefania Lorella

Oggetto: R: Schema d.m. recante "Criteri di riparto per il fondo GAP ai sensi dell'articolo 1, comma 946, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016)"

Priorità: Alta

Gent.ma dott.ssa Adduce,

Le sarò grato se vorrà fornire l'avviso richiesto con la sottostante mail, al fine di poter inviare il provvedimento in oggetto alla CSR per acquisire il previsto parere nella prossima seduta che si terrà l'11 ottobre p.v..

Nel restare a disposizione per eventuali chiarimenti, si ringrazia sin d'ora per la collaborazione.

[Numero pagina]